



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI)

di concerto con il Ministro dell'interno (MARONI)

con il Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)

con il Ministro dello sviluppo economico (SCAJOLA)

con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (ZAIA)

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MATTEOLI)

con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali (SACCONI)

con il Ministro per i rapporti con le regioni (FITTO)

e con il Ministro per le politiche europee (RONCHI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 SETTEMBRE 2009

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo con allegati, dichiarazioni e atto finale, fatto a Bruxelles il 25 luglio 2007

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa	»	8
Analisi dell'impatto della regolamentazione	»	9
Disegno di legge	»	11
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale e facente fede	»	13
Allegati	»	44
Dichiarazioni	»	61
Atto finale	»	75

ONOREVOLI SENATORI.

Contesto dell'Accordo

L'Accordo Spazio economico europeo (SEE), ratificato ai sensi della legge 28 luglio 1993, n. 300, in vigore dal 1° gennaio 1994 tra i Paesi membri dell'Unione europea (UE) e tre Stati appartenenti all'Associazione europea di libero scambio-AELS (ovvero EFTA), Islanda, Liechtenstein e Norvegia, estende a questi ultimi l'accesso al mercato interno dell'UE, ad esclusione dei settori di agricoltura e pesca. Lo SEE prevede, altresì, una più stretta collaborazione fra le Parti nei settori di ricerca e sviluppo tecnologico, ambiente, politiche sociale e dell'istruzione, statistica, turismo, diritto societario, protezione dei consumatori.

L'articolo 128 dell'Accordo SEE stabilisce che qualsiasi Paese europeo che aderisca all'UE richieda di divenire Parte contraente anche dell'Accordo SEE; i termini e le condizioni di tale partecipazione formeranno oggetto di un Accordo tra il richiedente ed i Paesi SEE che sarà sottoposto a ratifica/approvazione di tutte le Parti contraenti secondo le rispettive procedure. Con l'adesione all'UE, il 1° gennaio 2007, anche Bulgaria e Romania hanno chiesto di entrare a far parte dello SEE; tale risultato è stato conseguito mediante il presente Accordo, firmato a Bruxelles il 25 luglio 2007. Analogo accordo, firmato il 14 ottobre 2003 ed entrato in vigore in via definitiva il 6 dicembre 2005, aveva consentito l'ingresso nello SEE ai dieci Paesi membri che hanno aderito all'UE il 1° maggio 2004. Con l'accesso di Romania e Bulgaria, lo SEE comprende ora trenta Stati membri con un mercato interno di circa 500 milioni di consumatori.

Il «pacchetto allargamento» che ha consentito l'ingresso di Bulgaria e Romania nello SEE consiste di un Accordo principale, oggetto di ratifica, due Accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Norvegia e due Protocolli tra la Comunità europea e, rispettivamente, l'Islanda e la Norvegia, tutti collegati tra di loro.

Iter procedurale che ha portato alla firma dell'Accordo

Poiché trattasi di accordo misto, il Consiglio ha adottato un mandato che ha consentito alla Commissione di negoziare tanto per la Comunità quanto per gli Stati membri. Tuttavia, come da prassi consolidata in materia di negoziati riguardante accordi misti, nell'intero corso delle trattative la Commissione ha assicurato una stretta collaborazione con i Paesi in adesione e con gli Stati membri.

I negoziati per l'allargamento dell'Accordo SEE a Bulgaria e Romania sono stati lanciati nel luglio 2006 e si sono conclusi il 29 marzo 2007. Si è quindi proceduto alla firma dell'Accordo il 25 luglio 2007.

Il prolungamento dei negoziati è stato dovuto in particolare alla difficoltà di pervenire ad una definizione soddisfacente per tutte le Parti circa i contributi finanziari che i Paesi EFTA/SEE si sarebbero impegnati a versare per lo sviluppo regionale di Bulgaria e in Romania e le collegate concessioni a favore di Norvegia ed Islanda nel settore della pesca. L'allargamento dello SEE ai due nuovi entrati ha infatti consentito l'estensione agli stessi dei meccanismi finanziari operanti nell'ambito dell'Accordo SEE. In virtù di quanto da esso previsto, i tre Stati EFTA/SEE, a fronte della partecipazione a pieno titolo al mercato interno ed alla fruizione dei

benefici ad essa correlati, hanno concordato sull'opportunità di contribuire a ridurre le disparità sociali ed economiche esistenti tra le regioni dello SEE (articolo 115 dell'Accordo SEE), mediante sovvenzioni a favore di progetti di investimento e sviluppo in determinati settori prioritari. Tali contributi hanno finora assunto la forma di accordi quinquennali; il terzo Accordo di questo tipo è stato negoziato contemporaneamente all'adesione dei dieci Paesi membri all'UE il 1° maggio 2004, con scadenza 30 aprile 2009. Alla stanziamento di 1.167 milioni di euro si sono aggiunti nel 2007 ulteriori 140 milioni di euro per l'allargamento a Bulgaria e Romania. Il meccanismo finanziario previsto dall'Accordo SEE è suddiviso sostanzialmente in due strumenti: il «meccanismo finanziario SEE» (cui partecipano tutti e tre gli Stati EFTA/SEE, con una chiara preponderanza della Norvegia), diretto ai quindici Stati membri destinatari dei fondi di coesione, per un importo di 600 milioni di euro più 72 milioni di euro per Bulgaria e Romania e il «meccanismo finanziario Norvegia», destinato ai soli Paesi dell'UE a dodici, concordato sulla base di accordi bilaterali con quel Paese per un importo di 567 milioni di euro, più 68 milioni di euro per Bulgaria e Romania. Complessivamente Sofia e Bucarest hanno ricevuto rispettivamente 41,5 milioni di euro e 98,5 milioni di euro nell'ambito dei due meccanismi, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 30 aprile 2009.

Come contropartita per l'aumento dei rispettivi contributi finanziari, Norvegia ed Islanda hanno ottenuto una serie di concessioni in materia di pesca fino al 30 aprile 2009.

Motivazioni dell'Accordo

L'Accordo in questione va considerato una conseguenza necessaria di quello sull'allargamento dell'UE. Esso discende da una precisa disposizione normativa avente valenza politica verso i Paesi in adesione, perché

l'articolo 128 dell'Accordo SEE non può far sorgere obblighi di natura giuridica nei loro confronti, in quanto essi non ne sono Parti contraenti. D'altra parte, tale articolo viene espressamente richiamato nel Protocollo su condizioni e modalità di ammissione di Bulgaria e Romania all'UE, nonché nell'Atto relativo alle condizioni di adesione di Bulgaria e Romania ed agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'UE, entrambi allegati al Trattato di adesione (ratificato ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 16), i quali contemplan, ai rispettivi articoli 6, paragrafo 6, l'impegno per i due Paesi di aderire allo SEE.

Esame delle disposizioni

Secondo una prassi conforme a quella seguita per il Trattato di adesione all'UE firmato a Lussemburgo il 25 aprile 2005 e ratificato ai sensi della citata legge n. 16 del 2006, l'Accordo principale presenta una struttura alquanto semplice, consistendo di soli sette articoli e due allegati.

Nel quadro dell'estensione dello SEE ai due nuovi Stati membri, l'Accordo sulla partecipazione di Bulgaria e Romania allo SEE definisce i necessari adempimenti che verranno recepiti nel testo dell'Accordo SEE, quali modalità applicative dell'*acquis* comunitaria in materia di mercato interno, adattamenti tecnici e periodi transitori, provenienti per lo più dal Trattato di adesione. Poiché l'Accordo principale non racchiude l'insieme delle intese raggiunte nel corso del negoziato, esso non viene corredato dei due Accordi e dei due Protocolli connessi.

Dall'attuazione del presente Accordo non derivano oneri per la finanza pubblica, pertanto non si rende necessario redigere la relazione tecnica ai sensi del comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

L'Accordo principale

Articolo 1. Tale articolo stabilisce che Bulgaria e Romania diventino Parti contraenti dell'Accordo SEE e che, con l'entrata in vigore del presente Accordo, le disposizioni dell'Accordo SEE si intendano per esse vincolanti nei medesimi termini in cui lo sono per le attuali Parti contraenti.

Articolo 2. Tale articolo contiene le modifiche che si rendono necessarie sia al testo principale dell'Accordo SEE che ai relativi Protocolli, per effetto dell'estensione ai nuovi Stati membri. Si tratta principalmente di adeguamenti di carattere formale nella formulazione del testo di atti normativi comunitari, per includervi ad esempio il riferimento a Bulgaria e Romania ed ai relativi Atto e Protocollo di adesione del 25 aprile 2005.

Tra le modifiche ai Protocolli dell'Accordo, viene disposto l'inserimento di un *Ad-dendum* al Protocollo 38-*bis* relativo al meccanismo finanziario SEE, nel cui ambito vengono stabiliti gli importi supplementari dei contributi finanziari per Bulgaria e Romania, che ammontano rispettivamente a 21,5 milioni di euro e 50,5 milioni di euro per il periodo 1° gennaio 2007-30 aprile 2009.

Modifiche vengono, altresì, predisposte al testo del Protocollo 44 sui meccanismi di salvaguardia.

Articolo 3. Tale articolo stabilisce che tutte le modifiche apportate agli atti delle istituzioni comunitarie richiamati nell'Accordo SEE per tenere conto dei mutamenti introdotti dall'Atto o dal Protocollo di adesione all'UE di Bulgaria e Romania diverranno parte integrante di tale Accordo. L'allegato A al presente Accordo elenca tutti gli Atti richiamati negli Allegati e nei Protocolli dell'Accordo SEE che sono stati modificati dall'Atto o dal Protocollo di adesione.

Articolo 4. L'articolo stabilisce l'inserimento, nell'Accordo SEE, delle disposizioni, elencate nell'allegato B al presente Accordo, contenute nell'Atto di adesione.

In caso di entrata in vigore del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, le disposizioni di cui all'allegato B si intendono applicate dal Protocollo di adesione.

Le procedure stabilite nell'Accordo SEE prevalgono su quelle disposizioni rilevanti ai fini dell'Accordo SEE che siano bensì citate nell'Atto o nel Protocollo di adesione, ma non riprese nell'allegato B.

Articolo 5. Quest'articolo prevede che tutte le Parti dell'Accordo abbiano la facoltà di sottoporre qualsivoglia questione relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo al Comitato misto SEE, incaricato di trovare una soluzione che garantisca il buon funzionamento dell'Accordo SEE.

Articolo 6. L'articolo dispone la ratifica del presente Accordo da parte dei firmatari conformemente alle rispettive procedure ed il deposito dei relativi strumenti presso il Segretariato generale del Consiglio UE.

L'Accordo entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è stato depositato l'ultimo strumento di ratifica o di approvazione delle Parti contraenti, purché nello stesso giorno entrino in vigore i seguenti Accordi e Protocolli collegati, che non costituiscono oggetto di ratifica da parte dei Paesi UE, riguardando materie di esclusiva competenza comunitaria:

Accordo bilaterale CE-Norvegia in forma di scambio di lettere in merito ad un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Bulgaria;

Accordo bilaterale CE-Norvegia in forma di scambio di lettere in merito ad un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Romania;

Protocollo aggiuntivo all'Accordo CE-Islanda del 22 luglio 1972 (accordo ratificato ai sensi della legge 15 marzo 1973, n. 162) a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania all'UE;

Protocollo aggiuntivo all'Accordo CE-Norvegia del 14 maggio 1973 (accordo ratificato ai sensi della legge 16 maggio 1977, n. 289) a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'UE.

Articolo 7. Concerne il regime linguistico.

Allegati

L'Accordo è corredato di due allegati che costituiscono parte integrante dell'Accordo (articolo 1).

Allegato A: (articolo 3) atti di cui all'Accordo SEE modificati dall'Atto o dal Protocollo di adesione di Bulgaria e Romania all'UE;

allegato B: (articolo 4) contiene le misure transitorie applicate ai due Paesi per l'attuazione dell'*acquis* comunitario relativo al mercato interno, contenute nell'Atto di adesione e divenute parte integrante dell'Accordo SEE.

Accordi connessi

Gli Accordi e i Protocolli qui di seguito esaminati, riguardanti le intese intercorse fra Islanda e Norvegia e l'UE e richiamati nell'articolo 6 dell'Accordo, come già ricordato non sono stati incorporati nell'Accordo principale in quanto non devono ricevere ratifica da parte dei Paesi UE, essendo ad esso connessi solo per analogia di materia nell'ambito comunitario.

In base all'Accordo CE-Norvegia sulla cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Bulgaria, viene istituito un programma di collaborazione bilaterale Norvegia-Bulgaria concentrato in particolare modo su: riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, compresi progetti congiunti nell'ambito del Protocollo di Kyoto; efficienza energetica ed energia rinnovabile; promozione dello sviluppo sostenibile; attuazione dell'*acquis* di Schengen e rafforzamento del sistema giudiziario; sviluppo delle risorse umane; trasferimenti di tecnologia; ri-

cerca e sviluppo. Il contributo finanziario fornito dalla Norvegia in favore della Bulgaria fino al 30 aprile 2009 è stato di 20 milioni di euro.

In base all'Accordo CE-Norvegia sulla cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Romania, viene istituito analogo programma di collaborazione bilaterale Norvegia-Romania, con maggiore attenzione alla sanità rispetto al settore giudiziario. Il contributo finanziario fornito dalla Norvegia in favore della Romania fino al 30 aprile 2009 è stato di 48 milioni di euro.

Questi Accordi si saldano alle disposizioni richiamate all'articolo 2 dell'Accordo principale. La Norvegia, infatti, che rispetto a Islanda e Liechtenstein appare in proporzione destinata a trarre maggiore beneficio dall'apertura del mercato dei nuovi Stati membri, si è fatta carico di un ulteriore contributo alla riduzione delle disparità economiche e sociali nello SEE. I due Accordi entrano in vigore il giorno successivo a quello in cui è stato depositato l'ultimo strumento di ratifica o di approvazione, purché siano stati depositati gli analoghi strumenti degli altri quattro Accordi e Protocolli facenti parte del pacchetto.

I due Protocolli aggiuntivi agli Accordi CE-Islanda e CE-Norvegia contengono i risultati del negoziato nel settore dei prodotti del mare e riguardano i contingenti tariffari nuovi e modificati, applicabili alle importazioni nella Comunità di alcuni pesci e prodotti ittici originari dei due Paesi, sostituendo le precedenti intese tra questi e Bulgaria e Romania in ambito AELS. In base ai due Protocolli, la Comunità aprirà contingenti tariffari annuali in esenzione di dazio su alcuni pesci, tra cui: sgombri congelati, filetti e lati di aringhe congelati, salmone rosso congelato, gamberetti, sgusciati e congelati, per la Norvegia; scampi congelati e filetti di scorfani freschi o refrigerati per l'Islanda. I contingenti, indicati nei Protocolli, validi per il periodo 1° gennaio 2007-30 aprile

2009, verranno rivisti tenendo conto dei rispettivi interessi delle Parti.

I due Protocolli entrano in vigore il giorno successivo a quello in cui è stato depositato l'ultimo strumento di ratifica o di approvazione, purché siano stati depositati gli analoghi strumenti degli altri quattro Accordi e Protocolli facenti parte del pacchetto.

Dichiarazioni

All'Accordo principale sono allegate alcune dichiarazioni, rese da una, più o tutte le Parti contraenti, riportate nel testo dell'Atto finale. Tra di esse figurano: una dichiarazione comune sull'opportunità di una tempestiva ratifica del presente Accordo da

parte di tutti i contraenti, al fine di assicurare il buon funzionamento dello SEE; una dichiarazione comune sugli scambi di prodotti agricoli e di prodotti agricoli trasformati, con cui le Parti contraenti non rilevano la necessità di formulare richieste di concessioni commerciali supplementari; una dichiarazione comune in cui si delibera di mantenere le misure esistenti in ambito SEE per il Liechtenstein in materia di libera circolazione delle persone; una dichiarazione comune in cui le Parti stabiliscono che i vari Accordi sui contributi finanziari conclusi in sede di allargamento del SEE non costituiscono un precedente per il periodo successivo alla loro scadenza, il 30 aprile 2009.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

Il ricorso alla legge di autorizzazione alla ratifica si rende necessario in quanto l'Accordo rientra nella fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione.

In materia di impatto normativo, l'Accordo – una volta entrato in vigore – non implica la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, né solleva problemi di compatibilità con il diritto comunitario, in quanto trattasi della ratifica di un Accordo concluso in sede comunitaria, secondo le procedure proprie dell'UE per la preparazione, il negoziato e la conclusione degli accordi con i Paesi terzi.

Non si ravvisano particolari profili di impatto costituzionale, in quanto il testo risponde agli impegni assunti internazionalmente dall'Italia in ossequio alla sua partecipazione all'UE. Né emergono profili di impatto normativo sull'assetto delle autonomie territoriali.

In conclusione il presente Accordo non incide – modificandoli – su leggi e regolamenti interni vigenti e non comporta – oltre all'autorizzazione parlamentare di ratifica e all'ordine di esecuzione – norme di adeguamento al diritto interno né la necessità di adottare particolari misure di carattere amministrativo.

Nelle more del completamento delle procedure interne di ratifica da parte di tutti Stati contraenti, al fine di assicurare il buon funzionamento del mercato interno nello SEE, il presente Accordo ed i due Accordi connessi vengono applicati in via provvisoria tra la Comunità europea ed i tre Paesi EFTA/SEE, previa conclusione di specifici Accordi in forma di scambio di lettere, a partire dal 1° agosto 2007. Analogamente, le disposizioni dei due Protocolli sono applicate anch'esse in via provvisoria, a decorrere dal 1° settembre 2007.

Elementi di drafting e linguaggio normativo

Le definizioni dei termini contenuti nell'Accordo sull'allargamento dello SEE sono indicate nei pertinenti articoli, Allegati e Protocolli dell'Accordo stesso o dell'Accordo SEE o del Trattato di adesione e non sono innovative rispetto a quanto già utilizzato nel quadro della normativa comunitaria.

L'Accordo contiene riferimenti normativi alla legislazione comunitaria primaria e secondaria.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Ambito dell'intervento

I benefici dell'Accordo SEE, il cui funzionamento è ritenuto molto soddisfacente da parte dei Paesi ad esso appartenenti, sono noti. Con l'estensione del mercato interno a tutte le Parti contraenti, la libertà di movimento di merci, persone, servizi e capitali nello SEE tende ad essere di grado equivalente a quella raggiunta fra i Paesi UE. Con l'ingresso dei nuovi Paesi membri nell'Unione, tali benefici divengono ancora maggiori, in una misura ritenuta generalmente proporzionale a quella dell'estensione del mercato interno per effetto dell'allargamento.

Il mercato comunitario è caratterizzato da un elevato grado di apertura alle esportazioni provenienti dai tre Paesi EFTA/SEE. Tuttavia, l'accrescimento del volume degli scambi per effetto della maggiore dimensione del mercato interno dovrebbe produrre ripercussioni favorevoli sugli operatori economici europei, ivi compresi quelli italiani.

Obiettivi e risultati attesi

L'obiettivo principale del presente Accordo è di adempiere a quanto previsto all'articolo 128 dell'Accordo SEE, in base al quale ogni nuovo Membro UE deve chiedere di diventare parte contraente di quest'ultimo. Oltre a ciò, ovviamente, poiché esso amplifica le potenzialità dell'Accordo SEE estendendone l'ambito geografico di applicazione, ci si attende che il volume di scambi commerciali e più in generale la collaborazione in ambito economico da questo prevista subisca un deciso incremento a beneficio del tenore di vita dei cittadini delle Parti contraenti.

Il presente Accordo - che ha durata illimitata - riflette gli obiettivi a lungo termine dell'UE nei confronti dei Paesi AELS. La sua attuazione contribuisce ad assicurare una dimensione pressoché continentale al mercato interno.

Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività

L'Accordo si configura come uno strumento volto a completare il processo di allargamento dell'UE, garantendo la partecipazione dei nuovi Stati membri ad un'iniziativa, lo SEE, di portata e rilevanza continentale.

Dall'attuazione dell'Accordo non sono da attendersi significativi impatti sulla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale delle am-

ministrazioni interessate a livello nazionale o comunitario, poiché si tratta di completare la «saldatura» fra due ambiti istituzionali già esistenti ed operanti.

Impatto su destinatari diretti e destinatari indiretti

Sono destinatari diretti del provvedimento le amministrazioni nonché gli operatori economici dell'UE e di Islanda, Liechtenstein e Norvegia operanti nei vari settori contemplati dall'Accordo. Le amministrazioni ed enti chiamati ad assicurare il funzionamento del mercato interno nell'ambito dello SEE allargato non si troveranno ad affrontare diversi e nuovi compiti rispetto a quelli già loro assegnati nel quadro UE o nel quadro del SEE nel periodo precedente all'adesione di Bulgaria e Romania. Gli operatori economici che operano nell'area coperta dal nuovo SEE vedranno accrescere le opportunità di promuovere i propri affari, per effetto della già ricordata maggiore estensione in cui vengono garantite le libertà che caratterizzano il mercato interno.

Strumento tecnico normativo più adeguato

L'autorizzazione parlamentare di ratifica e l'ordine di esecuzione sono lo strumento normativo previsto dal nostro ordinamento per l'adeguamento al diritto interno.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo con allegati, dichiarazioni e atto finale, fatto a Bruxelles il 25 luglio 2007.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**СПОРАЗУМЕНИЕ
ЗА УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ
В ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО**

**ACUERDO
SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LA REPÚBLICA DE BULGARIA Y RUMANÍA
EN EL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO**

**DOHODA
O ÚČASTI BULHARSKÉ REPUBLIKY A RUMUNSKA
V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM PROSTORU**

**AFTALE
OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE
I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE**

**ÜBEREINKOMMEN
ÜBER DIE BETEILIGUNG DER REPUBLIK BULGARIEN UND RUMÄNIENS
AM EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUM**

**BULGAARIA VABARIIGI JA RUMEENIA
EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNAS OSALEMISE
LEPING**

**ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ**

**AGREEMENT
ON THE PARTICIPATION OF THE REPUBLIC OF BULGARIA AND ROMANIA
IN THE EUROPEAN ECONOMIC AREA**

**ACCORD
RELATIF À LA PARTICIPATION DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE ET DE LA ROUMANIE
À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN**

**ACCORDO
SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA E DELLA ROMANIA
ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO**

**NOLĪGUMS
PAR BULGĀRIJAS REPUBLIKAS UN RUMĀNIJAS DALĪBU
EIROPAS EKONOMIKAS ZONĀ**

**SUSITARIMAS
DĖL BULGARIJOS RESPUBLIKOS IR RUMUNIJOS DALYVAVIMO
EUROPOS EKONOMINĖJE ERDVĖJE**

**MEGÁLLAPODÁS
A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁGNAK ÉS ROMÁNIÁNAK
AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN
VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL**

**FTEHIM
DWAR IL-PARTEĊIPAZZJONI TAR-REPUBBLIKA TAL-BULGARIJA U R-RUMANIJA
FIŻ-ŻONA EKONOMIKA EWROPEA**

**OVEREENKOMST
BETREFFENDE DE DEELNAME VAN DE REPUBLIEK BULGARIJE EN ROEMENIË
AAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE**

**UMOWA O UDZIALE
REPUBLIKI BUŁGARI I RUMUNII
W EUROPEJSKIM OBSZARZE GOSPODARCZYM**

**ACORDO
SOBRE A PARTICIPAÇÃO DA REPÚBLICA DA BULGÁRIA E DA ROMÉNIA
NO ESPAÇO ECONÓMICO EUROPEU**

**ACORD
PRIVIND PARTICIPAREA REPUBLICII BULGARIA ŞI A ROMÂNIEI
LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN**

**DOHODA
O ÚČASTI BULHARSKEJ REPUBLIKY A RUMUNSKA
V EURÓPSKOM HOSPODÁRSKOM PRIESTORE**

**SPORAZUM
O UDELEŽBI REPUBLIKE BOLGARIJE IN ROMUNIJE
V EVROPSKEM GOSPODARSKEM PROSTORU**

**SOPIMUS
BULGARIAN TASAVALLAN JA ROMANIAN OSALLISTUMISESTA
EUROOPAN TALOUSALUEESEEN**

**AVTAL
OM REPUBLIKEN BULGARIENS OCH RUMÁNIENS DELTAGANDE
I EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET**

**SAMNINGUR
UM ÞÁTTTÖKU LÝÐVELDISINS BÚLGARÍU OG RÚMENÍU
Á EVRÓPSKA EFNAHAGSSVÆÐINU**

**AVTALE
OM REPUBLIKKEN BULGARIAS OG ROMANIAS DELTAKELSE
I DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE**

ACCORDO
SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA E DELLA ROMANIA
ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

LA COMUNITÀ EUROPEA

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

in appresso denominati “Stati membri CE”,

L'ISLANDA,

IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,

IL REGNO DI NORVEGIA,

in appresso denominati “Stati AELS (EFTA)”,

in appresso denominati insieme “attuali Parti contraenti”,

e

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA ROMANIA,

CONSIDERANDO che il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (in appresso denominato "trattato di adesione") è stato firmato a Lussemburgo il 25 aprile 2005;

CONSIDERANDO che, conformemente all'articolo 128 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, firmato a Porto il 2 maggio 1992, qualsiasi Stato europeo chiede, qualora diventi membro della Comunità, di diventare una Parte contraente all'accordo sullo Spazio economico europeo (in appresso denominato "accordo SEE");

CONSIDERANDO che la Repubblica di Bulgaria e la Romania hanno chiesto di diventare Parti contraenti all'accordo SEE;

CONSIDERANDO che le modalità e le condizioni di tale partecipazione devono formare oggetto di un accordo tra le attuali Parti contraenti e gli Stati candidati,

HANNO DECISO di concludere il seguente accordo:

ARTICOLO 1

1. La Repubblica di Bulgaria e la Romania diventano Parti contraenti all'accordo SEE e sono in appresso denominate "nuove Parti contraenti".
2. Con l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni dell'accordo SEE, modificato dalle decisioni del comitato misto SEE adottate in data anteriore al 1° ottobre 2004, diventano vincolanti per le nuove Parti contraenti nei medesimi termini in cui lo sono per le attuali Parti contraenti e secondo le modalità e condizioni stabilite nel presente accordo.
3. Gli allegati del presente accordo costituiscono parte integrante del medesimo.

ARTICOLO 2

1. ADEGUAMENTI DEL TESTO PRINCIPALE DELL'ACCORDO SEE
 - a) Preambolo:

L'elenco delle Parti contraenti è sostituito dal testo seguente:

“LA COMUNITÀ EUROPEA,

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

e

L'ISLANDA,

IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,

IL REGNO DI NORVEGIA, ”;

b) articolo 2:

i) alla lettera b), sono soppressi i termini "Repubblica di";

ii) dopo la lettera d), sono aggiunte le lettere seguenti:

"e) “atto di adesione del 25 aprile 2005”: l’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, adottato il 25 aprile 2005 a Lussemburgo;

f) “protocollo di adesione del 25 aprile 2005”: il protocollo relativo alle condizioni e modalità d'ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, adottato il 25 aprile 2005 a Lussemburgo;”

c) articolo 117:

il testo dell'articolo 117 è sostituito dal testo seguente:

"Le disposizioni che disciplinano i meccanismi finanziari sono riportate nel protocollo 38, nel protocollo 38 bis e nell'addendum al protocollo 38 bis.";

d) articolo 126:

al paragrafo 1, sono soppressi i termini "Repubblica di";

e) articolo 129:

i) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“A seguito dell’allargamento dello Spazio economico europeo, le versioni del presente accordo in lingua bulgara, ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, rumena, slovacca, slovena e ungherese fanno ugualmente fede.”;

- ii) al paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

“I testi degli atti cui è fatto riferimento negli allegati, redatti in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea fanno ugualmente fede e, ai fini della loro autenticazione, sono redatti in lingua islandese e norvegese e pubblicati nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea*.”.

2. ADEGUAMENTI AI PROTOCOLLI DELL’ACCORDO SEE

- a) Il protocollo 4 relativo alle norme di origine è modificato come segue:

i) all’articolo 3, paragrafo 1, è soppresso il riferimento alle "nuove Parti contraenti".

ii) L’allegato IVa (Testo della dichiarazione su fattura) è modificato come segue:

- aa) Prima della versione spagnola del testo della dichiarazione su fattura è inserito il testo seguente:

‘Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № ... (1)) декларира, че освен където е отбелязано друго, тези продукти са с преференциален произход ... (2).’;

- (bb) Prima della versione slovena del testo della dichiarazione su fattura è inserito il testo seguente:

'Versione rumena

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. ... (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială ... (2).';

- iii) L'allegato IVb (Testo della dichiarazione su fattura EUR-MED) è modificato come segue:

- (aa) Prima della versione spagnola del testo della dichiarazione su fattura EUR-MED è inserito il testo seguente:

"Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническo разрешение № ... (1)) декларира, че освен където е отбелязано друго, тези продукти са с преференциален произход ... (2).

- cumulation applied with(nome del paese/dei paesi)
- no cumulation applied (3)';

bb) Prima della versione slovena del testo della dichiarazione su fattura EUR-MED è inserito il testo seguente:

"Versione rumena

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. ... (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială ... (2).

- cumulation applied with(nome del paese/dei paesi)
- no cumulation applied (3)';

b) il protocollo 38 bis è modificato come segue:

all'articolo 4, paragrafo 3, la parola "seleziona" è sostituita da "può selezionare".

- c) Il testo seguente viene aggiunto al protocollo 38 bis:

"Addendum al protocollo 38 bis
SUL MECCANISMO FINANZIARIO DEL SEE PER
LA REPUBBLICA DI BULGARIA E LA ROMANIA

ARTICOLO 1

1. Il protocollo 38 bis si applica, *mutatis mutandis*, alla Repubblica di Bulgaria e alla Romania.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, l'articolo 6 del protocollo 38 bis non si applica. I fondi non impegnati per la Bulgaria e la Romania non vengono riassegnati ad altri Stati beneficiari.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, l'articolo 7 del protocollo 38 bis non si applica.
4. Fatto salvo il paragrafo 1, i contributi a favore delle organizzazioni non governative e delle parti sociali possono ammontare fino al 90% dei costi del progetto.

ARTICOLO 2

Gli importi supplementari dei contributi finanziari per la Repubblica di Bulgaria e la Romania ammontano rispettivamente a 21,5 e a 50,5 milioni di euro per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2007 e il 30 aprile 2009 compresi; tali importi vengono messi a disposizione dalla data di entrata in vigore dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo, o di un accordo sull'applicazione provvisoria dell'accordo, e impegnati in un'unica quota nel 2007."

- a) Il testo del protocollo 44 è sostituito dal testo seguente:

“SUI MECCANISMI DI SALVAGUARDIA A SEGUITO
DEGLI ALLARGAMENTI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

1. Applicazione dell'articolo 112 dell'accordo alla clausola generale di salvaguardia economica e ai meccanismi di salvaguardia contenuti in talune disposizioni transitorie nel campo della libera circolazione delle persone e del trasporto stradale

L'articolo 112 dell'accordo si applica anche alle situazioni specificate o alle quali è fatto riferimento:

- a) all'articolo 37 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 e all'articolo 36 dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005, e
- b) nei meccanismi di salvaguardia contenuti nelle disposizioni transitorie alle voci "Periodo transitorio" dell'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) e dell'allegato VIII (Diritto di stabilimento), al punto 30 (direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) e al punto 26c (regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio) dell'allegato XIII (Trasporti), con i medesimi termini, campo di applicazione ed effetti fissati in tali disposizioni.

2. Clausola di salvaguardia relativa al mercato interno

La procedura decisionale generale stabilita dall'accordo si applica anche alle decisioni adottate dalla Commissione delle Comunità europee in applicazione dell'articolo 38 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 e dell'articolo 37 dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005.".

ARTICOLO 3

1. Tutte le modifiche agli atti adottati dalle istituzioni comunitarie e integrati nell'accordo SEE derivanti dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea ovvero, se del caso, dal protocollo relativo alle condizioni e modalità d'ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea sono inserite nell'accordo SEE e ne diventano parte integrante.

2. A tal fine, viene introdotto il seguente trattino nei punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE che contengono riferimenti agli atti adottati dalle istituzioni comunitarie interessate:

"- 1 2005 SA: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, adottato il 25 aprile 2005 (GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203).".

3. In caso di entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, il seguente trattino sostituisce il trattino di cui al paragrafo 2:

"- 1 2005 SP: Protocollo relativo alle condizioni e modalità d'ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, adottato il 25 aprile 2005 (GU L 157 del 21.6.2005, pag. 29).".

4. Laddove il trattino di cui ai paragrafi 2 o 3 sia il primo trattino del punto in questione, esso è preceduto dal testo “, modificato da:” o “, modificata da:”, a seconda dei casi.
5. All'allegato A del presente accordo sono elencati i punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE in cui verrà inserito il testo di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.
6. Laddove un atto integrato nell'accordo SEE prima dell'entrata in vigore del presente accordo richieda, a seguito della partecipazione delle nuove Parti contraenti, adattamenti non previsti dal presente accordo, per tali adattamenti vengono applicate le procedure stabilite nell'accordo SEE.

ARTICOLO 4

1. Le disposizioni contenute nell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, di cui all'allegato B del presente accordo, sono inserite nell'accordo SEE e ne diventano parte integrante.
2. In caso di entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, le disposizioni di cui all'allegato B si intendono applicate dal protocollo relativo alle condizioni e modalità d'ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea.

3. A qualsiasi disposizione rilevante ai fini dell'accordo SEE, citata nell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea oppure, se del caso, nel protocollo relativo alle condizioni e modalità d'ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, o adottata in base all'atto o al protocollo suddetti, ma non ripresa nell'allegato B del presente accordo, si applicano le procedure stabilite nell'accordo SEE.

ARTICOLO 5

Ogni Parte del presente accordo può sottoporre qualunque questione relativa all'interpretazione o all'applicazione dell'accordo stesso al comitato misto SEE. Il comitato misto SEE esamina la questione nell'intento di trovare una soluzione accettabile che consenta di preservare il buon funzionamento dell'accordo SEE.

ARTICOLO 6

1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle attuali Parti contraenti e dalle nuove Parti contraenti conformemente alle rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.


2. Esso entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è stato depositato l'ultimo strumento di ratifica o di approvazione di una Parte contraente attuale o nuova, purché lo stesso giorno entrino in vigore anche i seguenti accordi e protocolli collegati:
- a) accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in merito a un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Bulgaria;
 - b) accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in merito a un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Romania;
 - c) protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea;
 - d) protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea.

ARTICOLO 7

Il presente accordo, redatto in un unico esemplare in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese, islandese e norvegese, il testo in ciascuna di queste lingue facente ugualmente fede, è depositato presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che ne trasmette copia certificata conforme a ciascun governo delle Parti dell'accordo.

Съставено в Брюксел на двадесет и пети юли две хиляди и седма година.
Hecho en Bruselas, el veinticinco de julio de dos mil siete.
V Bruselu dne dvacátého pátého července dva tisíce sedm.
Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende juli to tusind og syv.
Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten Juli zweitausendsieben.
Kahe tuhande seitsmenda aasta juulikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Ιουλίου δύο χιλιάδες επτά.
Done at Brussels on the twenty-fifth day of July in the year two thousand and seven.
Fait à Bruxelles, le vingt-cinq juillet deux mille sept.
Fatto a Bruxelles, addì venticinque luglio duemilasette.
Briselē, divtūkstoš septītā gada divdesmit piektajā jūlijā.
Priimta du tūkstančiai septintųjų metų liepos dvidešimt penktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétézer-hetedik év július huszonötödik napján.
Magħmul fi Brussel, fil-hamsa u għoxrin jum ta' Lulju tas-sena elfejn u sebgha.
Gedaan te Brussel, de vijfentwintigste juli tweeduizend zeven.
Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego lipca roku dwa tysiące siódmego.
Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de Julho de dois mil e sete.
Întocmit la Bruxelles, douăzeci și cinci iulie două mii și apte.
V Bruseli dňa dvadsiateho piatego júla dvetisícšedem.
V Bruslju, dne petindvajsetega julija leta dva tisoč sedem.
Tehty Brysselissä kahdentenäkymmenentenäviidentenä päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.
Som skedde i Bryssel den tjugofemte juli tjugohundraşju.
Gjört í Brussel hinn 25 júlí 2007.
Utfærdiget i Brussel den tjuiefemte juli totusenogsju.

Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien




Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България




Za Českou republiku




På Kongeriget Danmarks vegne



Für die Bundesrepublik Deutschland



Eesti Vabariigi nimel




Thar cheann Na hÉireann
For Ireland




Για την Ελληνική Δημοκρατία




Por el Reino de España

A.D. 


Pour la République française




Per la Repubblica italiana



Για την Κυπριακή Δημοκρατία



Latvijas Republikas vārdā



Lietuvos Respublikos vardu



Pour le Grand-Duché de Luxembourg




A Magyar Köztársaság részéről



Għal Malta




Voor het Koninkrijk der Nederlanden




Für die Republik Österreich



W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej



Pela República Portuguesa




Pentru România



Za Republiko Slovenijo



Za Slovenskú republiku




Suomen tasavallan puolesta




För Konungariket Sverige




For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland




За Европейската общност
For the European Community
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar



Fyrir hönd Íslands



Für das Fürstentum Liechtenstein



For Kongeriket Norge



ALLEGATO A

Elenco di cui all'articolo 3 dell'accordo

PARTE I

ATTI DI CUI ALL' ACCORDO SEE MODIFICATO

dall'atto relativo alle condizioni di adesione
della Repubblica di Bulgaria e della Romania
e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea oppure,
se del caso, dal protocollo relativo alle condizioni e modalità d'ammissione
della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

I trattini di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, sono inseriti nei seguenti punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE:

nel capitolo XXVII (Bevande spiritose) dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni):

- punto 1 (Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio),
- punto 3 (Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio);

nell'allegato XIII (Trasporti):

- punto 19 (Direttiva 96/26/CE del Consiglio);

nell'allegato XVII (Proprietà intellettuale):

- punto 6 (Regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio),
- punto 6a (Regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio).

PARTE II

ALTRE MODIFICHE AGLI ALLEGATI
DELL'ACCORDO SEE

Agli allegati dell'accordo SEE sono apportate le seguenti modifiche:

nell'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori):

- 1) al punto 3 (Direttiva 68/360/CE del Consiglio), l'adattamento (e)(ii) è sostituito dal testo seguente:

"ii) la nota in calce è sostituita dalla seguente:

'Belgi/belga, bulgari/bulgaro, cechi/ceco, danesi/danese, tedeschi/tedesco, estoni/estone, greci/greco, islandesi/islandese, spagnoli/spagnolo, francesi/francese, irlandesi/irlandese, italiani/italiano, ciprioti/cipriota, lettoni/lettone, del Liechtenstein, lituani/lituano, lussemburghesi/lussemburghese, ungheresi/ungherese, maltesi/maltese, olandesi/olandese, norvegesi/norvegese, austriaci/austriaco, polacchi/polacco, portoghesi/portoghese, rumeni/rumeno, sloveni/sloveno, slovacchi/slovacco, finlandesi/finlandese, svedesi/svedese e britannici/britannico, secondo il paese che rilascia la carta."

ALLEGATO B

Elenco di cui all'articolo 4 dell'accordo

Gli allegati dell'accordo SEE sono modificati come segue:

Allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni):

1. nel Capitolo XV, punto 12a (direttiva 91/414/CEE del Consiglio), dopo il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie è inserito il paragrafo seguente:

“Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Romania (allegato VII, capitolo 5, sezione B, parte II).”;

2. nel Capitolo XVII, punto 7 (direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), tra il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie e il testo di adattamento è inserito il paragrafo seguente:

“Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 10, sezione B, punto 2) e la Romania (allegato VII, capitolo 9, sezione B, punto 2).”;

3. nel Capitolo XVII, punto 8 (direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), tra il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie e il testo di adattamento è inserito il paragrafo seguente:

“Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell’atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 10, sezione A, punto 1) e la Romania (allegato VII, capitolo 9, sezione A).”;

4. nel Capitolo XXV, punto 3 (direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il paragrafo seguente:

“Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell’atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 7).”.

Allegato V (Libera circolazione dei lavoratori):

il testo del secondo paragrafo successivo alla voce “PERIODO TRANSITORIO” è sostituito dal seguente:

“Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell’atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 1) e per la Romania (allegato VII, capitolo 1).

Con riferimento ai meccanismi di salvaguardia contenuti nelle disposizioni transitorie di cui ai precedenti paragrafi, fatta eccezione per le disposizioni riguardanti Malta, si applica il PROTOCOLLO 44 SUI MECCANISMI DI SALVAGUARDIA A SEGUITO DEGLI ALLARGAMENTI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO”.

Allegato VIII (Diritto di stabilimento):

il testo del secondo paragrafo successivo alla voce “PERIODO TRANSITORIO” è sostituito dal seguente:

“Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell’atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 1) e per la Romania (allegato VII, capitolo 1).

Con riferimento ai meccanismi di salvaguardia contenuti nelle disposizioni transitorie di cui ai precedenti paragrafi, fatta eccezione per le disposizioni riguardanti Malta, si applica il PROTOCOLLO 44 SUI MECCANISMI DI SALVAGUARDIA A SEGUITO DEGLI ALLARGAMENTI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO”.

Allegato IX (Servizi finanziari):

nel punto 30c (direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il paragrafo seguente:

“Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell’atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 2) e la Romania (allegato VII, capitolo 2).”.

Allegato XI (Servizi di telecomunicazione):

nel punto 5cm (direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il paragrafo seguente:

“Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell’atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 9).”.

Allegato XII (Libera circolazione dei capitali):

dopo il paragrafo successivo alla voce "PERIODO TRANSITORIO" è inserito il paragrafo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 3) e la Romania (allegato VII, capitolo 3)."

Allegato XIII (Trasporti):

1. nel punto 15a (direttiva 96/53/CE del Consiglio) è aggiunto il paragrafo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 5, punto 3) e la Romania (allegato VII, capitolo 6, punto 2).";

2. nel punto 18a (direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), tra il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie e il testo di adattamento è inserito il paragrafo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Romania (allegato VII, capitolo 6, punto 3).";

3. nel punto 19 (direttiva 96/26/CE del Consiglio), tra il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie e il testo di adattamento è inserito il paragrafo seguente:

“Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell’atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 5, punto 2).”;

4. nel punto 26c (regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio), il testo del secondo paragrafo relativo alle disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

“Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell’atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 5, punto 1) e la Romania (allegato VII, capitolo 6, punto 1).

Con riferimento ai meccanismi di salvaguardia contenuti nelle disposizioni transitorie di cui ai precedenti paragrafi, si applica il PROTOCOLLO 44 SUI MECCANISMI DI SALVAGUARDIA A SEGUITO DEGLI ALLARGAMENTI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO”.

Allegato XV (Aiuti di Stato):

1. il paragrafo seguente è aggiunto alla fine degli "ADATTAMENTI SETTORIALI":

"Tra le Parti contraenti si applicano le disposizioni relative ai regimi di aiuto esistenti contenute nel capitolo 2 (Politica di concorrenza) dell'allegato V dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005.";

2. prima della voce "ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO", è inserito il testo seguente:

"PERIODO TRANSITORIO

Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Romania (allegato VII, capitolo 4)".

Allegato XVII (Proprietà intellettuale):

Alla voce "ADATTAMENTI SETTORIALI" è aggiunto il testo seguente:

"Tra le Parti contraenti si applicano i meccanismi specifici contenuti nel capitolo 1 (Diritto societario) dell'allegato V dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005".

Allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne):

nel punto 30 (direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), il testo del secondo paragrafo relativo alle disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

“Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell’atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 1) e per la Romania (allegato VII, capitolo 1).

Con riferimento ai meccanismi di salvaguardia contenuti nelle disposizioni transitorie di cui ai precedenti paragrafi, si applica il PROTOCOLLO 44 SUI MECCANISMI DI SALVAGUARDIA A SEGUITO DEGLI ALLARGAMENTI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO”.

Allegato XX (Ambiente):

1. nel punto 1f (direttiva 96/61/CE del Consiglio) è aggiunto il paragrafo seguente:

“Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell’atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 10, sezione D, punto 1) e la Romania (allegato VII, capitolo 9, sezione D, punto 1).”;

2. nel punto 7a (direttiva 98/83/CE del Consiglio) è aggiunto il paragrafo seguente:

“Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell’atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Romania (allegato VII, capitolo 9, sezione C, punto 5).”;

3. nel punto 9 (direttiva 83/513/CEE del Consiglio), tra il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie e il testo di adattamento è inserito il paragrafo seguente:

“Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell’atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Romania (allegato VII, capitolo 9, sezione C, punto 1).”;

4. nel punto 10 (direttiva 84/156/CEE del Consiglio), tra il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie e il testo di adattamento è inserito il paragrafo seguente:

“Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell’atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Romania (allegato VII, capitolo 9, sezione C, punto 1).”;

5. nel punto 11 (direttiva 84/491/CEE del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il paragrafo seguente:

“Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell’atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Romania (allegato VII, capitolo 9, sezione C, punto 2).”;

6. nel punto 12 (direttiva 86/280/CEE del Consiglio), tra il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie e il testo di adattamento è inserito il paragrafo seguente:

“Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell’atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Romania (allegato VII, capitolo 9, sezione C, punto 3).”;

7. nel punto 13 (direttiva 91/271/CEE del Consiglio), tra il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie e il testo di adattamento è inserito il paragrafo seguente:

“Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell’atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 10, sezione C) e la Romania (allegato VII, capitolo 9, sezione C, punto 4).”;

8. nel punto 19a (direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), tra il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie e il testo di adattamento è inserito il paragrafo seguente:

“Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell’atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 10, sezione D, punto 2) e la Romania (allegato VII, capitolo 9, sezione D, punto 3).”;

9. nel punto 21ad (direttiva 1999/32/CE del Consiglio), tra il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie e il testo di adattamento è inserito il paragrafo seguente:

“Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell’atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 10, sezione A, punto 2).”;

10. nel punto 32c (direttiva (CEE) n. 259/93 del Consiglio), tra il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie e il testo di adattamento è inserito il paragrafo seguente:

“Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell’atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 10, sezione B, punto 1) e la Romania (allegato VII, capitolo 9, sezione B, punto 1).”.

11. nel punto 32d (direttiva 1999/31/CE del Consiglio) è aggiunto il paragrafo seguente:

“Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell’atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 10, sezione B, punto 3) e la Romania (allegato VII, capitolo 9, sezione B, punto 3).”.

12. nel punto 32f (direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il paragrafo seguente:

“Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell’atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Romania (allegato VII, capitolo 9, sezione D, punto 2).”;

13. nel punto 32fa (direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), tra il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie e il testo di adattamento è inserito il paragrafo seguente:

“Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell’atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 10, sezione B, punto 4) e la Romania (allegato VII, capitolo 9, sezione B, punto 4).”.


XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Предходният текст е заверено копие на оригинала, депозиран в архивите на Генералния секретариат на Съвета в Брюксел.
 El texto que precede es copia certificada conforme del original depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo en Bruselas.
 Předchozí text je ověřeným opisem originálu uloženého v archivu Generálního sekretariátu Rady v Bruselu.
 Foranstående tekst er en bekræftet genpart af originaldokumentet deponeret i Rådets Generalsekretariats arkiver i Bruxelles.
 Der vorstehende Text ist eine beglaubigte Abschrift des Originals, das im Archiv des Generalsekretariats des Rates in Brüssel hinterlegt ist.
 Eelnev tekst on tõestatud koopia originaalist, mis on antud hoiule nõukogu peasekretariaadi arhiivi Brüsselis.
 Το ανωτέρω κείμενο είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου που είναι κατατεθειμένο στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.
 The preceding text is a certified true copy of the original deposited in the archives of the General Secretariat of the Council in Brussels.
 Le texte qui précède est une copie certifiée conforme à l'original déposé dans les archives du Secrétariat Général du Conseil à Bruxelles.
 Il testo che precede è copia certificata conforme all'originale depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio a Bruxelles.
 Šis teksts ir apliecināta kopija, kas atbilst oriģinālam, kurš deponēts Padomes Ģenerālsēkretariāta arhīvā Briselē.
 Pirmiau pateiktas tekstas yra Tarybos generalinio sekretoriato archyvuose Briuselyje deponuoto originalo patvirtinta kopija.
 A fenti szöveg a Tanács Főtitkárságának brüsszeli irattárában letétbe helyezett eredeti példány hiteles másolata.
 It-test precedenti huwa kopja ċertifkata vera ta' l-original ddepożitat fl-arkivji tas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill fi Brussel.
 De voorgaande tekst is het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het origineel, nedergelegd in de archieven van het Secretariaat-Generaal van de Raad te Brussel.
 Powyższy tekst jest kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem złożoną w archiwum Sekretariatu Generalnego Rady w Brukseli.
 O texto que precede é uma cópia autenticada do original depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho em Bruxelas.
 Textul anterior constituie o copie certificată pentru conformitate a originalului deus în arhivele Secretariatului General al Consiliului la Bruxelles.
 Predchádzajúci text je overenou kópiou originálu, ktorý je uložený v archívoch Generálneho sekretariátu Rady v Bruseli.
 Zgoranje besedilo je overjena verodostojna kopija izvirnika, ki je deponiran v arhivu Generalnega sekretariata Sveta v Bruslju.
 Edellä oleva teksti on oikeaksi todistettu jäljennös Brysselissä olevan neuvoston pääsihteeristön arkistoon talletetusta alkuperäisestä tekstistä.
 Ovanstående text är en bestyrkt avskrift av det original som deponerats i rådets generalsekretariats arkiv i Bryssel.

Брюксел,
 Bruselas,
 Brusel,
 Bruxelles, den
 Brüssel, den
 Brüssel,
 Βρυξέλλες,
 Brussels,
 Bruxelles, le
 Bruxelles, addi,
 Brisele,
 Brüsselis,
 Brüsszel,
 Brussel, il
 Brussel,
 Bruksela, dnia
 Bruxelles, om
 Bruxelles,
 Brussel
 Brusselj,
 Bryssel,
 Bryssel den

17 SEP. 2007

За Генералния секретар/Висш представител на Съвета на Европейския съюз
 Por el Secretario General/Alto Representante del Consejo de la Unión Europea
 Za generálního tajemníka/vysokého představitele Rady Evropské unie
 For Generalsekretæren/højststående repræsentant for Rådet for Den Europæiske Union
 Für den Generalsekretär/Hohen Vertreter des Rates der Europäischen Union
 Euroopa Liidu Nõukogu peasekretäri/kõrge esindaja nimel
 Για το Γενικό Γραμματέα/Υπάτο Εκπρόσωπο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 For the Secretary-General/High Representative of the Council of the European Union
 Pour le Secrétaire général/Haut représentant du Conseil de l'Union européenne
 Per il Segretario Generale/Alto Rappresentante del Consiglio dell'Unione europea
 Eiropas Savienības Ģenerālsēkretāra/Augstā pārstāvja vārdā
 Europos Sąjungos Tarybos generalinio sekretoriaus/vyriausiojo igaliotinio vardu
 Az Európai Unió Tanácsának főtitkára/főképviselője részéről
 Għas-Segretarju Ġenerali/Rappreżentant Għoli tal-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea
 Voor de Secretaris-Generaal/Hoge Vertegenwoordiger van de Raad van de Europese Unie
 W imieniu Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela Rady Unii Europejskiej
 Pelo Secretário-Geral/Alto Representante do Conselho da União Europeia
 Pentru Secretarul General/Înaltul Reprezentant al Consiliului Uniunii Europene
 Za generálneho tajomníka/vysokého splnomocnenca Rady Európskej únie
 Za generalnega sekretarja/visokega predstavnika Sveta Evropske unije
 Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin/korkean edustajan puolesta
 På generalsekretærens/høje repræsentantens for Europeiska unionens råd vägnar



R. COOPER
 Directeur Général

DICHIARAZIONI COMUNI
DELLE ATTUALI PARTI CONTRAENTI
E DELLE NUOVE PARTI CONTRAENTI
ALL'ACCORDO

DICHIARAZIONE COMUNE
SULLA RATIFICA TEMPESTIVA
DELL'ACCORDO SULLA PARTECIPAZIONE
DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA E DELLA ROMANIA
ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Le attuali Parti contraenti e le nuove Parti contraenti sottolineano l'importanza di una tempestiva ratifica o approvazione dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo da parte delle attuali Parti contraenti e delle nuove Parti contraenti, conformemente ai rispettivi requisiti costituzionali, al fine di assicurare il buon funzionamento dello Spazio economico europeo.

DICHIARAZIONE COMUNE
SULLA DATA DI SCADENZA
DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le disposizioni transitorie del trattato di adesione sono riprese nell'accordo SEE e scadono alla data in cui sarebbero scadute se l'allargamento dell'Unione europea e quello del SEE fossero avvenuti contemporaneamente il 1° gennaio 2007.

DICHIARAZIONE COMUNE
SULL'APPLICAZIONE DELLE
NORME DI ORIGINE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE
DELL'ACCORDO SULLA PARTECIPAZIONE
DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA E DELLA ROMANIA
ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

1. Una prova dell'origine debitamente rilasciata da uno Stato AELS (EFTA) o da una nuova Parte contraente nell'ambito di un accordo preferenziale concluso tra gli Stati AELS (EFTA) e la nuova Parte contraente o nell'ambito della legislazione nazionale unilaterale di uno Stato AELS (EFTA) o di una nuova Parte contraente è considerata prova dell'origine preferenziale SEE, a condizione che:
 - a) la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati entro il giorno che precede l'adesione della nuova Parte contraente all'Unione europea;
 - b) la prova dell'origine sia presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dall'entrata in vigore dell'accordo.

Laddove la merce sia stata dichiarata all'importazione da uno Stato AELS (EFTA) o da una nuova Parte contraente verso, rispettivamente, una nuova Parte contraente o uno Stato AELS (EFTA) prima della data di adesione della nuova Parte contraente all'Unione europea, nell'ambito di un regime preferenziale in vigore in quel momento tra uno Stato AELS (EFTA) e una nuova Parte contraente, la prova dell'origine rilasciata a posteriori nell'ambito di tale regime può anche essere accettata negli Stati AELS (EFTA) o nelle nuove Parti contraenti purché tale documento sia presentato alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo.

2. Gli Stati AELS (EFTA), da una parte, e la Repubblica di Bulgaria e la Romania, dall'altra, sono autorizzati a mantenere le autorizzazioni mediante cui è stato conferito lo status di "esportatore autorizzato" nell'ambito di accordi conclusi tra gli Stati AELS (EFTA), da una parte, e la Repubblica di Bulgaria e la Romania, dall'altra, a condizione che gli esportatori autorizzati applichino le norme di origine del SEE.

Entro un anno dall'entrata in vigore dell'accordo, gli Stati AELS (EFTA) e la Repubblica di Bulgaria e la Romania sostituiscono tali autorizzazioni con nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni di cui al protocollo 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

3. Le richieste di successive verifiche di una prova dell'origine rilasciata nell'ambito dei regimi e degli accordi preferenziali di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 sono accettate dalle autorità competenti degli Stati AELS (EFTA) e delle nuove Parti contraenti per un periodo di tre anni dal rilascio della prova dell'origine in questione e possono essere effettuate da tali autorità per un periodo di tre anni dall'accettazione della prova dell'origine.

DICHIARAZIONE COMUNE
SUGLI SCAMBI DI PRODOTTI AGRICOLI E
DI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI

1. Nell'ambito dei negoziati sull'allargamento del SEE, si sono svolte consultazioni tra le attuali Parti contraenti e le nuove Parti contraenti per valutare la necessità di adeguare le concessioni commerciali bilaterali per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati nelle parti pertinenti dell'accordo SEE o negli accordi bilaterali pertinenti fra la Comunità europea e, rispettivamente, l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia, per tener conto dell'allargamento dell'Unione europea.
2. Le attuali Parti contraenti e le nuove Parti contraenti hanno esaminato le condizioni di accesso al mercato per i singoli prodotti e hanno deciso di non aggiungere agli accordi attuali nessuna concessione commerciale supplementare per i prodotti agricoli o per i prodotti agricoli trasformati nel contesto dell'allargamento.
3. Le attuali Parti contraenti e le nuove Parti contraenti hanno deciso che l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia non formuleranno richieste, non avvieranno azioni e non modificheranno né revocheranno alcuna concessione a norma degli articoli XXIV.6 e XXVIII del GATT 1994, per quanto riguarda i prodotti agricoli, in relazione al presente allargamento dell'Unione europea.

DICHIARAZIONE COMUNE
SUGLI ADATTAMENTI SETTORIALI DEL LIECHTENSTEIN
PER QUANTO RIGUARDA LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

Le attuali Parti contraenti e le nuove Parti contraenti,

- facendo riferimento agli adattamenti settoriali del Liechtenstein per quanto riguarda la libera circolazione delle persone introdotti con la decisione n. 191/1999 del comitato misto SEE e modificati dall'accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo del 14 ottobre 2003,
- constatando che, a causa del numero elevato di cittadini della CE e degli Stati AELS (EFTA) che chiedono la residenza in Liechtenstein, si sta superando il tasso d'immigrazione netto fissato nel regime suddetto,
- considerando che la partecipazione della Bulgaria e della Romania al SEE comporta un aumento dei cittadini autorizzati a invocare la libera circolazione delle persone sancita dall'accordo SEE,

decidono di tenere debitamente conto di questa situazione di fatto e dell'immutata capacità di assorbimento del Liechtenstein al momento di riesaminare gli adattamenti settoriali di cui agli allegati V e VIII dell'accordo SEE.

DICHIARAZIONE COMUNE
SUI SETTORI PRIORITARI DI CUI
AL PROTOCOLLO 38 BIS

Le attuali Parti contraenti e le nuove Parti contraenti ricordano che non tutti i settori prioritari definiti all'articolo 3 del protocollo 38 bis devono essere coperti in ciascuno Stato beneficiario.

DICHIARAZIONE COMUNE
SUI CONTRIBUTI FINANZIARI

Le attuali Parti contraenti e le nuove Parti contraenti decidono che i vari accordi sui contributi finanziari conclusi in sede di allargamento del SEE non costituiranno un precedente per il periodo successivo alla loro scadenza il 30 aprile 2009.

ALTRE DICHIARAZIONI
DI UNA O PIÙ PARTI CONTRAENTI
ALL'ACCORDO

DICHIARAZIONE GENERALE COMUNE DEGLI STATI AELS (EFTA)

Gli Stati AELS (EFTA) prendono atto delle dichiarazioni, rilevanti ai fini dell'accordo SEE, allegate all'atto finale del trattato fra il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica di Bulgaria e la Romania sull'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea.

Gli Stati AELS (EFTA) sottolineano che le dichiarazioni, rilevanti ai fini dell'accordo SEE, allegate all'atto finale del trattato di cui al precedente paragrafo non possono essere interpretate o applicate in contrasto con gli obblighi delle attuali Parti contraenti e delle nuove Parti contraenti derivanti dal presente accordo o dall'accordo SEE.

DICHIARAZIONE COMUNE
DEGLI STATI AELS (EFTA) SULLA LIBERA
CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI

Gli Stati AELS (EFTA) sottolineano i forti elementi di differenziazione e di flessibilità contenuti nelle disposizioni relative alla libera circolazione dei lavoratori. Essi si impegnano ad agevolare l'accesso al mercato del lavoro per i cittadini della Repubblica di Bulgaria e della Romania nell'ambito della legislazione nazionale onde accelerare il ravvicinamento con l'acquis. È pertanto prevedibile che le opportunità di lavoro negli Stati AELS (EFTA) per i cittadini della Repubblica di Bulgaria e della Romania aumentino notevolmente con l'adesione di questi Stati. Inoltre, gli Stati AELS (EFTA) faranno il migliore uso possibile delle disposizioni proposte per giungere al più presto alla piena applicazione dell'acquis in materia di libera circolazione dei lavoratori. Per il Liechtenstein ciò verrà fatto conformemente alle specifiche disposizioni previste negli adattamenti settoriali dell'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) e dell'allegato VIII (Diritto di stabilimento) dell'accordo SEE.

DICHIARAZIONE UNILATERALE
DEL GOVERNO DEL LIECHTENSTEIN
SULL'ADDENDUM AL PROTOCOLLO 38 BIS

Il governo del Liechtenstein,

- facendo riferimento all'addendum al protocollo 38 bis,
- ricordando l'intesa secondo la quale la Bulgaria e la Romania devono usufruire dei contributi degli Stati AELS (EFTA) alla riduzione delle disparità economiche e sociali nello Spazio economico europeo nella stessa misura degli Stati beneficiari di cui all'articolo 5 del protocollo 38 bis e tenendo conto del criterio di ripartizione indicato in detto articolo,
- sottolineando il notevole sforzo compiuto dagli Stati AELS (EFTA) per aumentare i finanziamenti a favore di Bulgaria e Romania all'interno del meccanismo finanziario del SEE,

dichiara che, secondo la sua interpretazione, nel definire eventuali regimi finanziari ulteriori al momento del riesame di cui all'articolo 9 del protocollo 38 bis, si terrà conto delle riduzioni già ottenute in termini di disparità economiche e sociali per ridurre in proporzione i contributi dei tre Stati AELS (EFTA) qualora uno o più Stati beneficiari attuali non soddisfino più i requisiti necessari per ricevere i finanziamenti in questione.

ATTO FINALE

I plenipotenziari:

DELLA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata "la Comunità",

e

DEL REGNO DEL BELGIO,

DELLA REPUBBLICA CECA,

DEL REGNO DI DANIMARCA,

DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,

DELL'IRLANDA,

DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

DEL REGNO DI SPAGNA,

DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,

DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,

DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,

DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

DI MALTA,

DEL REGNO DEI PAESI BASSI,

DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,

DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,

DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

DEL REGNO DI SVEZIA,

DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominati "gli Stati membri CE",

i plenipotenziari

DELL'ISLANDA,

DEL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,

DEL REGNO DI NORVEGIA,

in appresso denominati "gli Stati AELS (EFTA)",

insieme Parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo, firmato a Porto il 2 maggio 1992, in appresso denominato "l'accordo SEE", in appresso denominate insieme "le attuali Parti contraenti", e

i plenipotenziari

DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA

DELLA ROMANIA,

in appresso denominate "le nuove Parti contraenti",

riuniti a Bruxelles, il venticinque luglio duemilasette per la firma dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo, hanno adottato i testi seguenti:

- I. accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo (in appresso denominato "l'accordo");
- II. i testi elencati in appresso, allegati all'accordo:
 - Allegato A: elenco di cui all'articolo 3 dell'accordo;
 - Allegato B: elenco di cui all'articolo 4 dell'accordo.

I plenipotenziari delle attuali Parti contraenti e i plenipotenziari delle nuove Parti contraenti hanno adottato le dichiarazioni comuni sottoelencate, allegate al presente atto finale:

1. dichiarazione comune sulla ratifica tempestiva dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo;
2. dichiarazione comune sulla data di scadenza delle disposizioni transitorie;
3. dichiarazione comune sull'applicazione delle norme di origine dopo l'entrata in vigore dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo;
4. dichiarazione comune sugli scambi di prodotti agricoli e di prodotti agricoli trasformati;
5. dichiarazione comune sugli adattamenti settoriali del Liechtenstein per quanto riguarda la libera circolazione delle persone;
6. dichiarazione comune sui settori prioritari di cui al protocollo 38 bis;
7. dichiarazione comune sui contributi finanziari.

I plenipotenziari delle attuali Parti contraenti e i plenipotenziari delle nuove Parti contraenti hanno preso atto delle dichiarazioni sottoelencate, allegate al presente atto finale:

1. dichiarazione generale comune degli Stati AELS (EFTA);
2. dichiarazione comune degli Stati AELS (EFTA) sulla libera circolazione dei lavoratori;
3. dichiarazione unilaterale del governo del Liechtenstein sull'addendum al protocollo 38 bis.

Essi hanno inoltre concordato che, al più tardi all'entrata in vigore dell'accordo, l'accordo SEE, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, e i testi integrali di tutte le decisioni del comitato misto SEE siano stilati nelle lingue bulgara e rumena e autenticati dai rappresentanti delle attuali Parti contraenti e delle nuove Parti contraenti.

Prendono atto dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in merito a un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Bulgaria, allegato al presente atto finale.

Prendono anche atto dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in merito a un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Romania, allegato al presente atto finale.

Prendono poi atto del protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, allegato al presente atto finale.

Prendono inoltre atto del protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, parimenti allegato al presente atto finale.

Sottolineano che i suddetti accordi e protocolli sono stati conclusi presupponendo che la partecipazione allo Spazio economico europeo rimarrà invariata.

